

regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), TUIR, in base al quale:

*“L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:*

- *Altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti [rapporti di lavoro dipendente e taluni rapporti assimilati], comprese le indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, etc.”*



In mancanza di un sostituto d'imposta, tali somme dovranno poi essere indicate dal percettore nel modello unico, quadro “RM”, sez. XII, riguardante i redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto.

Viceversa, non saranno applicabili al caso di specie le norme sulle prestazioni di previdenza complementare. Dette prestazioni – che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lettera h-bis), TUIR – sono, infatti, tassate in Italia, in forza del rinvio contenuto nell'art. 52, comma 1, lettera d), TUIR, in base alle disposizioni del d.lgs. 252/2005, la cui applicazione è riservata (oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia) ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'UE che rientrano nella Direttiva 2341/2016 e che risultano autorizzati

dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività, in ogni caso, solo per le adesioni effettuate nel territorio italiano e per le risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni (art. 15-ter, stesso d.lgs. 252 del 2005).

Da tale chiarimento, ne deriva altresì (in risposta alla seconda parte del quesito) che sono escluse:

- sia l'applicabilità della disposizione che prevede, a determinate condizioni, la possibilità di trasferire la posizione previdenziale dal fondo estero a quello italiano, cui il contribuente intende aderire;
- sia l'ipotesi di considerare, conseguentemente, l'anzianità dalla data d'iscrizione al fondo inglese uscente.

Pertanto, ai fini della decorrenza di tale anzianità, se il pilota deciderà di iscriversi a un fondo di previdenza complementare italiano, destinandovi il capitale proveniente dal fondo estero, dovrà comunque avere riguardo alla data d'iscrizione presso il fondo previdenziale italiano.

Quanto al trattamento tributario nazionale relativo alla posizione che il contribuente maturerà presso detto ultimo fondo di previdenza complementare italiano, non potranno evidentemente che applicarsi le norme vigenti in Italia, in materia di fiscalità della previdenza complementare (circolare Agenzia entrate N. 70/E del 2007).

L'insegnamento che si ricava da questo disastroso interpello è dunque il seguente: quando non si conosce la normativa, meglio rivolgersi a chi la conosce, piuttosto che pensare di ricevere una “facile risposta” dall'Agenzia delle entrate, tramite interpello. Non solo perché non è questo lo scopo di tale strumento, ma soprattutto perché si potrebbe creare un danno enorme al proprio cliente.

*\*Odcec di Roma*

**IL DIRITTO DEL MEDICO MILITARE DI CONSEGUIRE L'ASPETTATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE SANCITO DALL'ARTICOLO 756 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.**

**DI MIRETTA MALANOT\***

Il Codice dell'Ordinamento Militare (art. 756 del D.Lgs. n. 66/2020) detta una particolare disciplina a favore dei medici militari affinché possano conseguire l'aspettativa senza assegni al fine della frequentazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, che si va ad aggiungere alle altre ipotesi di aspettativa previste dal predetto Codice dell'Ordinamento Militare o dalle norme di legge a cui il Codice fa espresso rinvio.

Il corso di formazione specifica in medicina generale è un corso triennale, con frequenza obbligatoria, a cui si accede tramite concorso pubblico ed a cui possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia già abilitati all'esercizio della professione, cittadini italiani o dell'Unione Europea, iscritti all'Ordine dei medici.

Tale corso, che prevede sia un'attività teorica che un'attività formativa di natura pratica, consente di conseguire, previo superamento dell'esame finale, il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale (previsto dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.Lgs. n. 277 del 08 luglio 2003 e dal D.M. 07/03/2006) necessario per l'iscrizione nelle graduatorie regionali di medicina generale e per esercitare l'attività di medico chirurgo in medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario regionale.

L'art. 756 del D.Lgs. n. 66/2020 prevede che **il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni,** riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, **sia collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni.**

Peraltro, il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La finalità della predetta norma è quella di favorire, in primo luogo, la crescita professionale del richiedente tramite la frequentazione del corso in questione della durata di 3 anni e, pertanto, l'unico limite al quale l'Amministrazione Militare può eventualmente subordinare la collocazione in aspettativa sono le *“esigenze di servizio”*.

Per tale ragione, L'Amministrazione procedente (stante la richiesta di aspettativa del medico militare) dovrà effettuare una idonea attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza o meno nel caso specifico del soggetto richiedente di esigenze di servizio tali da impedire la concessione dell'aspettativa richiesta e fornire adeguata motivazione nell'ipotesi di provvedimento di rigetto delle ragioni che hanno portato al diniego.



Infatti, come ben evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, un eventuale diniego alla richiesta di aspettativa soggiace ad un onere di motivazione particolarmente stringente (rispetto a quello che è previsto per ogni provvedimento amministrativo dall'art.

3 della Legge n. 241/1990 secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria), dovendo l'Amministrazione specificare, nel provvedimento con cui nega l'aspettativa, le concrete ragioni per le quali la figura del militare (che ha formulato richiesta di aspettativa) risulti nel caso in concreto insostituibile; in tale provvedimento, pertanto, l'Amministrazione dovrà dare conto in modo specifico delle concrete e valide ragioni per cui ha ritenuto di respingere la richiesta di aspettativa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia si è recentemente occupato del tema in questione ribadendo che l'eventuale diniego della richiesta di aspettativa deve essere debitamente motivato non essendo sufficiente ad esempio un mero calcolo aritmetico relativo al *“numero di Ufficiali medici effettivamente impiegabile nei compiti d'Istituto e che, viceversa, impone di dare compiutamente conto delle oggettive ragioni di incompatibilità del richiesto collocamento in aspettativa con le esigenze operative della P.A.”* (Tar Puglia, Sez. II, ordinanze cautelari nn. 225 del 28 aprile 2017 e 396 del 27 luglio 2017 e la successiva sentenza n. 594/2018).

Peraltro, la frequentazione del corso in questione (considerate le competenze professionali che il medico militare può acquisire) può comportare un evidente beneficio per la stessa Amministrazione Militare, la quale ha fra i propri obiettivi

l'incremento della professionalità e delle competenze dei propri dipendenti ed, a maggior ragione, degli Ufficiali Medici.

In altri termini l'Amministrazione militare dovrebbe favorire i propri dipendenti, affinché possano acquisire una maggiore specializzazione da utilizzare nel corso dell'intera carriera militare e nell'ambito del servizio prestato.

Anche in momenti di emergenza sanitaria (come quella attuale) la presenza di medici militari che acquisiscano ed abbiano acquisito una maggiore specializzazione consentirebbe all'Amministrazione di mettere a disposizione medici maggiormente competenti, anche al servizio dei pazienti civili.

Qualora l'Amministrazione adotti un provvedimento di rigetto il richiedente potrebbe rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente, chiedendone l'annullamento, deducendo la violazione dell'art. 756 del Codice dell'Ordinamento Militare e/o la carenza di istruttoria e di motivazione.

*\*Avvocato del Foro di Torino*

## **UN PERIODO DI DUBBI ED OPPORTUNITA': NECESSITA' DI UN NUOVO TIPO DI CONSULENZA.**

**DI ANDREA CECCARELLI\***

Quello che ci accingiamo ad affrontare sarà un periodo che le previsioni dei "massmediologici" tendono a definire "caldo", anche a causa della probabile

caduta libera del tasso di occupazione conseguenza del venire meno dell'obbligo di non licenziare. Il periodo di osservazione, però, sarà probabilmente più ampio ed arriverà a coinvolgere almeno anche la primavera del prossimo anno.

Al di là delle considerazioni di tipo politico che ognuno di noi può volere fare, quello che sicuramente bisognerà prendere in considerazione è che verrà a cambiare in modo sostanziale non solo il contesto economico di riferimento, ma anche i soggetti economici che di questo contesto sono protagonisti.

Il contesto economico scaturente dalla chiusura delle attività per emergenza sanitaria sembra spingere nella direzione in cui la stessa Europa, probabilmente sino ad ora con risultati scarsi, tende da tempo ad instradare, specialmente l'Italia; ovvero limitare il piccolo per privilegiare strutture di maggiori dimensioni. Non è, infatti, un mistero, che le attività che hanno patito, e patiranno nel brevissimo futuro, la situazione venutasi a creare, saranno quelle di minori dimensioni che, per loro natura, avendo struttura limitata, sono meno pronte ad affrontare situazioni impreviste ed imprevedibili quali quella che stiamo vivendo.

E' quindi probabile che nel brevissimo/breve periodo assisteremo ad operazioni di concentrazione che deriveranno da due linee evolutive: 1. chi sopravviverà assorbirà quote di mercato e mano d'opera lasciate libere da chi non sarà in grado di sopravvivere, con conseguente crescita dimensionale; 2. Più soggetti decideranno, di propria

iniziativa, di consorzarsi per perseguire economie di scala e creare una struttura avente maggiore capacità di sostenere sia maggiori costi che eventuali periodi di difficoltà.

Questa tendenza, inoltre, sarà sicuramente avallata dal sistema bancario per il quale gestire soggetti di maggiori dimensioni, è molto più facile, meno dispersivo e quindi meno dispendioso e meno rischioso che gestire soggetti molto più frammentati, e su cui i controlli di merito sono più difficili e imprecisi.

Questi "nuovi" soggetti, per un motivo o per l'altro, saranno, quindi, l'evoluzione necessaria di strutture più piccole che, per loro natura, non erano pronte, prima, ad un certo tipo di crescita e che, adesso, trovandosi quasi nell'obbligo di dovere procedere su questa strada, necessiteranno di essere accompagnate in questo percorso che è prima di tutto mentale che operativo.

E noi professionisti, come ci posizioniamo e sistemiamo in questa situazione in evoluzione? E' impensabile credere di essere immuni dai cambiamenti in essere.

Probabilmente dovremo prendere in considerazione due diversi ordini di problemi.



Il primo è di carattere dimensionale. E' infatti logico pensare che parte dei soggetti economici nostri clienti, a